



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 885 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sindacato del personale Dirigente e Direttivo dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna - SDIRS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria, Cristiana Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come da procura speciale in atti;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Cossu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come da procura speciale in atti;

nei confronti

Silvia Curto, controinteressata, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Procura Regionale della Corte dei conti per la Sardegna, non costituita in giudizio;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- 1) dell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'incarico di Direttore generale nell'Amministrazione regionale, prot. 22113 del 21.6.2019;
- 2) della deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 25/2 del 28.6.2019, avente ad oggetto 'Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, commi 1 e 9, e art. 29. Attribuzione delle funzioni di Direttore generale della Direzione generale della Presidenza della Regione', con la quale sono state revocate le funzioni di Direttore generale della Presidenza della Regione al dott. Alessandro De Martini e conferite all'avv. Silvia Curto le funzioni di Direttore generale della Presidenza della Regione fino al 31 dicembre 2019;
- 3) del decreto dell'Assessore degli affari generali prot. 32920/84 del 30.9.2019 di conferimento delle funzioni di direttore generale della Direzione generale della Presidenza all'avv. Silvia Curto, pubblicato in data 10.10.2019 sul BURAS;
- 4) del contratto prot. 32922/186 del 30.9.2019 regolante il rapporto di lavoro a tempo determinato fra l'avv. Silvia Curto e l'Amministrazione regionale per l'espletamento delle funzioni di Direttore generale della Direzione generale della Presidenza;
- 5) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non comunicato al (o non conosciuto dal) ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 26 febbraio 2020:

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n.51/37 del 18.12.2019; del decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna n. 43909/108 del 31.12.2019; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Silvia Curto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. Marco Lensi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Con avviso pubblico prot. n. 22113 del 21 giugno 2019 la Regione Autonoma della Sardegna attivava la procedura per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'incarico di direttore generale nell'Amministrazione regionale.

L'avviso era rivolto sia ai dirigenti del sistema Regione (ai sensi dell'art.2-bis della l.r. 31/1998) sia "a persone in possesso di comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali".

L'avviso precisava, inoltre, che non si sarebbe fatto ricorso a procedure selettive e non sarebbe stata redatta o pubblicata nessuna graduatoria o elenco degli idonei.

Il 28 giugno 2019 con deliberazione n. 25/2 la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, conferiva all'avv. Silvia Curto le funzioni di Direttore generale della Direzione generale della Presidenza, ai sensi dell'art. 29 della l.r. 31/1998.

Essendo stati infine adottati gli atti indicati in epigrafe, il sindacato ricorrente ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento:

- 1) dell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'incarico di Direttore generale nell'Amministrazione regionale, prot. 22113 del 21.6.2019;
- 2) della deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 25/2 del 28.6.2019, avente ad oggetto 'Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, commi 1 e 9, e art. 29. Attribuzione delle funzioni di Direttore generale della Direzione generale della Presidenza della Regione', con la quale sono state revocate le funzioni di Direttore generale della Presidenza della Regione al dott. Alessandro De Martini e conferite all'avv. Silvia Curto le funzioni di Direttore generale della Presidenza della Regione fino al 31 dicembre 2019;
- 3) del decreto dell'Assessore degli affari generali prot. 32920/84 del 30.9.2019 di conferimento delle funzioni di direttore generale della Direzione generale della Presidenza all'avv. Silvia Curto, pubblicato in data 10.10.2019 sul BURAS;
- 4) del contratto prot. 32922/186 del 30.9.2019 regolante il rapporto di lavoro a tempo determinato fra l'avv. Silvia Curto e l'Amministrazione regionale per l'espletamento delle funzioni di Direttore generale della Direzione generale della Presidenza;
- 5) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non comunicato al (o non conosciuto dal) ricorrente.

Successivamente il sindacato ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con i quali si chiede l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n.51/37 del 18.12.2019; del decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna n. 43909/108 del 31.12.2019; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione regionale intimata e la controinteressata, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Risulta fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia in esame, sollevata dalle controparti, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Devono trovare applicazione, anche avuto riguardo al caso di specie, i principi affermati con la sentenza TAR Sardegna, II Sezione, n. 148/2018.

Non può infatti ritenersi che la procedura in questione per la selezione del destinatario dell'incarico abbia carattere concorsuale, in quanto non è stata svolta alcuna analisi comparativa fra i candidati, la selezione non si è concretizzata nel superamento di "prove" appositamente preordinate a fare emergere le qualità dei candidati, non è stata stilata alcuna graduatoria di merito.

Ciò stante, anche nel caso di specie il procedimento si pone al di fuori dell'ambito di giurisdizione del giudice amministrativo, come definito all'articolo 63 del testo unico 165/2001 che ha privatizzato il rapporto di pubblico impiego, eccetto i contenziosi inerenti allo svolgimento di procedure propriamente e tipicamente "concorsuali".

Sul punto la giurisprudenza amministrativa, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite, si è consolidata nel senso di escludere che le procedure di mera valutazione dell'"idoneità" possano rientrare, come sotto-categoria, nel "genus" dei "concorsi pubblici", settori per i quali la materia è rimasta "riservata" la giurisdizione amministrativa.

Non può essere altresì condiviso l'assunto del sindacato ricorrente secondo cui il petitum sostanziale dedotto nel presente giudizio riguarderebbe direttamente la legittimità degli atti impugnati - qualificabili come atti di macro-organizzazione - con cui è stata avviata la selezione; dovendosi invece ritenere che, nel caso di specie, non sussista impugnazione di atti di macro organizzazione, emanati nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, non essendo state censurate né col ricorso, né con i motivi aggiunti atti di carattere generale qualificabili come atti di macro-organizzazione.

Per le sue esposte considerazioni, deve ritenersi l'inammissibilità del ricorso in esame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare, il proprio difetto di giurisdizione, nonché - in virtù del principio della cd. translatio iudicii, ai sensi dall'articolo 11 del Codice del Processo Amministrativo - indicare alla parte ricorrente il termine perentorio di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta in questa sede.

Per completezza di trattazione, rileva il Collegio che, qualora fosse stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso sarebbe stato comunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per non essere stati impugnati i nuovi atti adottati dall'Amministrazione regionale con i quali è stato conferito alla controinteressata l'incarico di direttore generale per tre anni, ed in particolare la delibera di nomina del 30/6/2020.

Non può essere infatti condiviso l'assunto di parte ricorrente secondo cui gli atti successivi in questione devono essere "qualificati come atti applicativi che, adottati all'interno della medesima sequenza procedimentale, sono conseguenza degli atti anteriori impugnati"; nonché l'ulteriore assunto secondo cui "la delibera della Giunta regionale deve essere qualificata come atto di proroga, meramente ripetitiva degli atti impugnati, e come tale non richiedente un'autonoma impugnazione".

Rileva il collegio che, nel caso di specie, non si tratta né di meri atti esecutivi di un provvedimento amministrativo, né di atti di proroga, trattandosi invece di un nuovo procedimento amministrativo, essendo stata avviata una nuova procedura con la pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse in data 23 giugno 2020, a seguito della quale e in considerazione delle domande presentate, l'amministrazione ha proceduto alla nomina per tre anni dell'Avv. Curto quale direttore generale.

Risulta pertanto esatto l'assunto della Regione e della controinteressata secondo cui la delibera di nomina del 30/6/2020 è l'esito di un nuovo procedimento di selezione indetto dall'Amministrazione, con conseguente improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del T.A.R. adito e indica il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario agli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

L'ESTENSORE**Marco Lensi****IL PRESIDENTE****Francesco Scano**

IL SEGRETARIO